

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra⁽¹⁾, stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio devono essere disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.
- (2) L'attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio⁽²⁾, concluso il 9 luglio 2002, scade il 31 dicembre 2004.
- (3) Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti di acciaio con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.
- (4) Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.
- (5) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorrerebbe stabilire i limiti quantitativi per il 2005.
- (6) Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell'ampliamento dell'UE.
- (7) Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all'interno della Comunità in modo tale da agevolare l'applicazione del nuovo accordo.
- (8) A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
- (9) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
- (10) Per un'applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.
- (11) Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il presente regolamento si applica, dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa.
- I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
- La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾.
- L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).